

Rifiuti inerti - considerazioni e problematiche nel controllo

(A cura di Daniele Grandesso - Tecnico ARPA)

E' innegabile che i rifiuti inerti derivanti da demolizioni o costruzioni di fabbricati costituiscono un'importante ed insostituibile risorsa recuperabile. Sarebbe impensabile far fronte con le sole materie prime all'enorme richiesta di materiale inerte per riempimenti, sottofondi, rilevati, ecc.

E' altrettanto vero che tale tipologia di rifiuti, raggruppata nel CER alla famiglia 17.XX.XX, costituisce una delle maggiori, se non la maggiore voce nel bilancio dei rifiuti speciali prodotti nel Paese.

E qui già sorge la prima contraddizione, a mio parere, nella legislazione vigente.

Come difatti è risaputo, i rifiuti da demolizione vengono elencati all'art. 184, comma 3 lettera b) del Decreto legislativo n. 152/06.

I produttori di tale tipologia di rifiuto vengono esonerati dalla tenuta del registro di carico/scarico, in quanto obbligatoria in base al successivo art. 190 solo per soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g).

A questo punto viene da chiedersi: quale strumento oggettivo di valutazione è adottabile per verificare, ad esempio, il rispetto dell'art. 183, lettera m) del "Testo Unico" ovvero delle modalità del "deposito temporaneo" ?

Il "deposito temporaneo"

Come tutti sanno, nella nuova stesura della normativa sui rifiuti è stato chiarito che il produttore di rifiuti (nel nostro caso non pericolosi) può liberamente scegliere di adottare per il "deposito temporaneo" presso il luogo di produzione, uno fra due diversi criteri per il loro allontanamento: il criterio "temporale" o quello "quantitativo".

Il criterio "quantitativo" stabilisce che i rifiuti vanno allontanati ogni qualvolta si raggiunga il limite volumetrico di 20 metri cubi, permettendone la permanenza per un tempo massimo di un anno, se il quantitativo complessivo prodotto in un anno di attività non supera tale valore.

Il criterio "temporale" stabilisce che, indipendentemente dalle quantità in deposito (che possono così superare anche abbondantemente i 20 metri cubi), il produttore possa avviarli a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale.

Poniamo il caso di un controllo in un grosso cantiere edile, ove sia stata effettuata la demolizione di uno o più complessi abitativi, commerciali o industriali.

Ci troviamo di fronte ad una "collinetta" di rifiuti inerti che, sottoposta a misurazione, occupa una volumetria stimabile in oltre 200 metri cubi, quindi almeno 10 volte superiore a quanto ammesso per il "deposito temporaneo" in base al criterio "quantitativo".

Richiediamo al direttore di cantiere di fornire la documentazione inerente la gestione di tali rifiuti. Costui ci riferisce che le demolizioni sono terminate qualche tempo prima e che devono ancora iniziare ad allontanare le macerie.

Come già accennato, tale soggetto non è obbligato alla tenuta del registro di carico/scarico per quella tipologia di rifiuto, quindi l'unico strumento fiscale di controllo rimane il formulario di trasporto.

Nel caso specifico, in mancanza di un primo formulario, non abbiamo alcun documento valido che dimostri, da un lato, l'inizio di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti inerti del cantiere e dall'altro fissi documentalmente un "punto zero" della situazione.

In tale situazione, se non attingiamo ad altra tipologia di riscontri (essenzialmente informazioni testimoniali, magari corredate da rilievi fotografici che documentino lo "*status quo ante*"), non riusciremo a stabilire con certezza l'epoca di formazione del cumulo e quindi verificare la correttezza del "deposito temporaneo" sotto il profilo "temporale".

Le analisi del rifiuto da parte del produttore

L'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 ha modificato significativamente, in alcuni aspetti, i criteri e le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 concernente il recupero di rifiuti non pericolosi.

In primis, è da segnalare una rilevante modifica, passata "in sordina" e sinora non adeguatamente affrontata.

L'art. 8 del D.M. 5/08/98, così come modificato dal nuovo testo normativo, al comma 4 stabilisce che *"Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione"*.

E qui si introduce una definizione non compresa fra quelle elencate all'art. 183 del D. L.vo n. 152/06: "impianto" di produzione rifiuti. Si deve dedurre logicamente che per "impianto" in questo caso si intenda il "luogo" di produzione dei rifiuti, così come definito dalla lettera i) dell'art. 183.

Per un rifiuto non pericoloso pressoché omogeneo, derivante con relativa regolarità da un impianto inserito in un ciclo produttivo, tale procedura non comporta eccessivi problemi. Si tratta di fare una prima analisi, e ripeterla ogni due anni salvo modifiche sostanziali nel processo che origina il rifiuto stesso.

Se tentiamo di adattare tale prescrizione normativa nel campo delle demolizioni, ove i "luoghi di produzione dei rifiuti" nascono e muoiono alla fine della breve attività che ha dato origine agli inerti, ecco sorgere i primi dubbi.

La precedente stesura dell'art. 8 del D.M. 5/08/98, al comma 3 parlava genericamente dell'effettuazione di analisi di caratterizzazione del rifiuto "*almeno ogni inizio di attività*" senza specificare se tali analisi erano a carico del produttore del rifiuto o dell'impianto di recupero.

Il termine "attività" poteva perciò adattarsi benissimo sia alla "attività di demolizione" che alla "attività di recupero". Nella prassi comune tale obbligo veniva inteso applicarsi all'impianto di gestione degli inerti, piuttosto che al produttore.

Nel nuovo testo normativo compare esplicitamente la figura del "*titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti*"; è chiaro quindi che tale obbligo si intende posto a carico del produttore, che pertanto dovrà provvedere a far caratterizzare analiticamente i propri rifiuti inerti prima del conferimento dal cantiere all'impianto di recupero.

Vi lascio immaginare le conseguenze derivanti da tale obbligo, specie sui costi di smaltimento nelle piccole demolizioni in cui, in molti casi, in un unico carico su strada si conferisce la totalità di rifiuti inerti prodotti nel cantiere.

Senza contare che tale obbligo si ripercuote in via indiretta sugli impianti di recupero, teoricamente costretti a non accettare il carico se sprovvisto di certificato analitico, in quanto obbligati a "*verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio*" stabilite dal Decreto Ministeriale 5/02/98, così come previsto dal comma 5 dell'art. 8.

Le analisi del rifiuto da parte dell'impianto di recupero

Il successivo art. 9 stabilisce che il gestore di un impianto di recupero di rifiuti inerti deve effettuare la verifica del "test di cessione", così come definito nell'Allegato 3 al Decreto, almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Il campionamento finalizzato all'esecuzione del "test di cessione" , in quanto deve essere rappresentativo del rifiuto analizzato, va effettuato secondo la metodica stabilita dalla norma UNI 10802 (art. 9, comma 1).

Per tale motivo si ritiene che il laboratorio incaricato dell'analisi debba procedere anche al campionamento del rifiuto, a garanzia dell'avvenuto rispetto della normativa tecnica citata.

Se non bastasse (!), una nuova e fondamentale novità è contenuta nel punto 7.1 del Decreto Ministeriale 5/02/98, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n. 186/06.

Il punto 7.1 tratta in particolare del recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizione e non, ed in particolare di quelli codificati con:

- CER 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento
- CER 170101 cemento
- CER 170102 mattoni
- CER 170103 mattonelle e ceramiche
- CER 170802 materiali da costruzione a base di gesso
- CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle o ceramiche
- CER 170904 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione

Prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.M. n. 186/06, le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute dal recupero di rifiuti, secondo il punto 7.1.4 dovevano essenzialmente essere conformi alle specifiche della Camera di Commercio di Milano. Tali specifiche, in buona sostanza, non sono altro che un mero listino prezzi che stabilisce quotazioni di mercato differenziate in base alla pezzatura del "riciclato".

Cosicché i materiali derivanti dal recupero di inerti da demolizione vengono suddivisi in: "misto stabilizzato 3/30", "misto stabilizzato 0/70", "granulato selezionato 0/16", "fresato certificato da pavimentazione".

Il nuovo punto 7.1.4 introduce altri criteri di conformità, stabilendo che le materie prime secondarie ottenute devono ora soddisfare **l'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005.**

L'allegato C della Circolare n. UL/2005/5205 definisce le "Caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati" in base al loro utilizzo finale, distinguendo fra:

corpo dei rilevati - sottofondi stradali - strati di fondazione - recuperi ambientali, riempimenti e colmate - strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, ecc.

Ogni tipo di "aggregato riciclato", in funzione della sua utilizzazione, deve soddisfare a precise caratteristiche merceologiche e granulometriche, dettagliatamente specificate negli allegati da C1 a C5.

Senza dilungarmi sul contenuto tecnico degli stessi, mi limiterò a sottolinearne le conseguenze per gli impianti di recupero operanti in procedura semplificata.

Le precedenti caratteristiche tecniche di riferimento (CCIAA di Milano) erano facilmente verificabili dall'impianto mediante un semplice riscontro della misura lineare della pezzatura, in un range abbastanza ampio per singola categoria (3/30 mm, 0/70 mm, 1/16 mm).

Le nuove norme tecniche impongono necessariamente una verifica da parte di un laboratorio attrezzato che comprenda, oltre al "test di cessione", varie prove specifiche e differenziate per categoria di aggregato, fra le quali :

- analisi merceologica, che distingua percentualmente le varie frazioni di materiali litici, vetro, conglomerati bituminosi, materiali metallici, isolanti, plastici , guaine e gomme, materiali deperibili (carta, legno, cellulosa, ecc.), materiali plastici cavi (tubi, corrugati, parti di bottiglie in plastica;
- analisi granulometrica del passante al setaccio secondo la norma UNI EN 933/1;
- equivalente in sabbia secondo la norma UNI EN 933-8;
- Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles" secondo la norma UNI EN 1097/2;
- Indice di forma sulla frazione superiore ai 4 mm secondo la norma UNI EN 933/4;
- Indice di appiattimento sulla frazione superiore ai 4 mm secondo la norma UNI EN 933/3.

Considerata l'ampia portata delle novità introdotte nella normativa, sarebbe quindi auspicabile una forte campagna di informazione da parte delle Associazioni di categoria, perché si sa che quando l'organo di controllo agisce sul campo deve fare, come è giusto che sia, attività di prevenzione ed informazione, ma non può esimersi dagli obblighi sanzionatori e di repressione che la Legge gli impone.

Daniele Grandesso

Pubblicato il 19 marzo 2007